



Agenzia Lucana
di Sviluppo
e di Innovazione in
Agricoltura.

Codice org.	Alsia
Protocollo	0009024
Data	21/09/2016
Classific.	06.06.DINT

AI DIRIGENTI ALSIA

LORO SEDE

p.c

AL DIRETTORE

SEDE

Oggetto: Attività negoziale ex D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 : prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il 9 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50/2016 “**Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**”.

Tale Decreto regola *ex novo* tutta l’intera materia degli appalti pubblici e dei relativi contratti, abrogando la precedente disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 163/2006 e nel Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 207/2010.

Il nuovo codice, ancora non interamente attivato per mancanza di molte disposizioni applicative, si ispira a principi di semplificazione particolarmente rilevanti per gli **acquisti di valore inferiore ai 40.000 euro e abroga, di fatto, la previsione delle spese in economia**. L’art. 125, che regolava le acquisizioni in economia, non è stato, infatti, riprodotto nel nuovo Codice dei Contratti proprio per allineare l’ordinamento italiano a quello europeo, nel quale non è affatto contemplato il sistema in economia e in particolare quello del cottimo fiduciario

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura.

Col nuovo codice, quindi, tutte le categorie di lavori, servizi e forniture, entro la soglia dei 40.000,00 euro possono essere acquisite, nel rispetto delle regole di cui all'art.36 del nuovo Codice, **senza che sia più necessario individuare le categorie acquisibili né i limiti di valore**. Di conseguenza il nostro Regolamento sugli acquisti in economia, approvato con deliberazione commissariale n.294 del 29.12.2014, si ritiene che possa essere applicato solo nelle parti compatibili con la nuova disciplina, in attesa che si chiarisca se occorrerà o meno l'emanazione di un nuovo Regolamento.

In particolare **l'art. 36 del nuovo Codice, prevede al comma 2:** *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità: - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.... “*

Con riguardo alla prevista “motivazione” dell'art. 36 comma 2 lett. a), L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle linee guida pubblicate sul sito dell'ANAC, suggerisce che si reputa adeguata una motivazione che dia dettagliatamente conto del *“...possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determinazione a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione”*.

Quindi, le stazioni appaltanti, anche per gli affidamenti diretti, devono procedere ad una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. In caso di affidamento all'operatore economico uscente è richiesto, invece, un onere motivazionale più stringente e in questo caso si può fare riferimento, in particolare, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) o anche alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo conto della qualità della prestazione. Si ritiene di sottolineare che la “conferma” o l'invito del fornitore uscente debba essere oltre che particolarmente motivata anche necessariamente conciliata col **principio generale della rotazione**.



Alla luce dei dettagli di primo riferimento esposti e in attesa di un più preciso quadro normativo, al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività negoziale di tutte le strutture, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni procedurali: ciascuna Area può effettuare procedure di acquisizione di beni e servizi per importi inferiori ad euro 40.000 tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi previsti dagli art. 29 e 30 del D. Lgs n.50/2016, così come meglio esplicitati dalla sopra riportata indicazione dell'ANAC.

La procedura di affidamento diretto prende avvio con determina dirigenziale (come previsto dal previgente art. 8 Regolamento dell'Agenzia) in cui deve essere indicata sinteticamente la motivazione della scelta della procedura di affidamento diretto, devono essere indicati i requisiti necessari affinché gli operatori economici ottengano l'affidamento, tenendo conto del principio della proporzionalità, teso a garantire la partecipazione alla procedure anche delle micro, piccole e medie imprese: - i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; - i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; l'importo stimato massimo dell'affidamento (inferiore ad euro 40.000) deve essere adeguato rispetto al servizio o fornitura e non deve derivare da un artificioso frazionamento di servizi o forniture (per questo si rende necessaria una programmazione annuale degli affidamenti) nonché l'impegno di spesa . E' altresì compito del RUP procedere all'istruttoria della procedura di affidamento diretto ed in particolare all'individuazione dello/degli operatore/i economico/i e alla negoziazione. Il RUP procede a richiedere a più di un operatore economico di presentare adeguata offerta per l'affidamento diretto che intende aggiudicare, stabilendo altresì la necessaria documentazione tecnico/amministrativa da presentare a corredo dell'offerta (il riferimento dell'ANAC, nelle linee guida, sembra riferirsi quindi ad una competizione pur minima e non a caso si parla di operatore selezionato e non scelto direttamente) .

Nel caso in cui risulti necessario affidare il servizio/fornitura ad uno specifico operatore economico per motivi di opportunità tecnica (particolare conoscenza dei luoghi dove deve svolgersi la prestazione, interventi su impianti/tecnologie in precedenza fornite o realizzate, etc.) il RUP deve motivare in modo approfondito ed esaustivo la scelta effettuata. Nel caso vi siano elenchi validi di operatori economici presso l'ALSIA, il RUP dovrà attingere da questi per richiedere la presentazione dell'offerta o procedere mediante indagine di mercato (anche consultando cataloghi elettronici). In ogni caso il RUP è tenuto a garantire il principio della rotazione degli operatori economici nei confronti dei quali si procede ad affidamento diretto. La motivazione deve dar conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di

eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente qualora si sia proceduto ad un confronto fra più operatori economici e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. **L'obbligo di motivazione è attenuata nel caso di affidamento di modico valore (a titolo esemplificativo quelli di importo inferiore a euro 1000) .**

La procedura si completa con una determina di aggiudicazione nella quale dovrà essere indicata dettagliatamente la scelta dell'operatore economico risultato aggiudicatario e l'importo effettivo riconosciuto per l'esecuzione del contratto


Per l'affidamento di servizi e forniture occorre approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto di Consip , dei Mercati elettronici (MEPA o altri mercati presenti per l'aggiudicazione dell'affidamento diretto. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a euro 40.000 può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (anche attraverso posta elettronica certificata).

In ogni caso si ritiene, nelle more dell'adozione di un successivo regolamento, anche la eventuale sottoscrizione dei contratti sarà di competenza del Dirigente responsabile (ex art.21 del vecchio regolamento sugli acquisti in economia a ciò autorizzato con la deliberazione commissariale di approvazione del suddetto regolamento).

Come stabilito dall'art.32, comma 10, del codice degli appalti , **a tali tipologie di affidamenti , non viene applicato il termine dilatorio di stand and still di 35 giorni per la stipula del contratto.** A seguito dell'adozione della determinazione di affidamento e della stipula del contratto il RUP è tenuto, in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, a pubblicare l'esito dell'affidamento nelle sezioni dedicate del portale dell'Alsia (albo e Amministrazione trasparente).

POAP Procedure Negoziali

Avv. Lucrezia Guida



Dirigente Area Servizi Interni

Dott.ssa Rosanna Caragiulo

